

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 4 agosto 2025

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI AGOSTO 2025

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- **PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2025** p.1
- **“PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2025** p.3
- **DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI** p.4
- **AL VIA LA SOSPENSIONE DEGLI AVVISI BONARI** p.5
- **DISPONIBILE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI ENERGETICI COMPLETATI NEL 2025** p.6

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 20 agosto al 15 settembre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
20 Agosto	<p>Versamenti IVA mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'IVA a debito riferita al secondo trimestre per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento dei contributi INPS Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi INAIL Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio INAIL per la quota di regolazione del 2024 e la quota di acconto del 2025.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

INPS – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di luglio.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro..
25 Agosto	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
1 Settembre	Presentazione del modello Uniemens individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.
15 Settembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di agosto. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di agosto. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese di agosto. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2025

Anche per il 2025 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2025. Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero imposte, contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi INAIL.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2025.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
Versamento del debito IVA mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito IVA secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento dei contributi previdenziali INPS e assistenziali INAIL

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici, che la "proroga di Ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2025 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1/8/2025-20/8/2025).

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2025, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

➔ Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga "entro i termini di proposizione del ricorso".

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'art. 7-quater, D.L. n. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta, pertanto, di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
--	---	---

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

AL VIA LA SOSPENSIONE DEGLI AVVISI BONARI

Decorre dal 1° agosto la sospensione estiva per il pagamento degli avvisi bonari.

Si tratta degli avvisi liquidati al contribuente in seguito alla:

- liquidazione automatica di cui all'art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973;
- controllo formale ex art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni dei redditi.

La funzione dell'avviso bonario è quella di permettere al contribuente il pagamento degli importi dovuti con riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3 evitando l'emissione della cartella di pagamento.

➔ Si ricorda che il pagamento anche rateale deve avvenire però entro 60 giorni.

Troverà applicazione in questo caso l'art. 7-*quater*, comma 17, D.L. n. 193/2016 che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, ne deriva che:

➔ il termine di 60 giorni, utile per fruire dell'abbattimento delle sanzioni con pagamento delle somme richieste su avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 2 settembre.

Se l'avviso fosse notificato dal 1° al 4 di settembre la decorrenza dei 60 giorni inizierà il giorno 5 settembre.

➔ Non sono oggetto di sospensione le rate successive alla prima.

In relazione ai controlli formali invece l'Agenzia delle Entrate, pur non essendosi espressa in termini generali, in passato con riferimento alla annualità 2020 aveva affermato che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi poteva avvenire, senza conseguenze, anche nei primi 15 giorni di settembre.

DISPONIBILE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI ENERGETICI COMPLETATI NEL 2025

Anche per il 2025 sono in vigore le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, seppure con aliquote inferiori rispetto a quelle che erano in vigore fino al 31 dicembre 2024:

- detrazione del 50% entro determinati limiti di spesa per le spese sostenute dal proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) sull'abitazione principale;
- detrazione del 36% entro determinati limiti di spesa negli altri casi (comprese le spese sostenute da imprese e professionisti).

I soggetti che fruiscono della detrazione devono trasmettere all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori le informazioni richieste per non perdere il diritto alla agevolazione fiscale.

A decorrere dal 30 giugno 2025 è attivo il portale <https://bonusfiscali.enea.it> tramite il quale i tecnici abilitati possono effettuare la comunicazione relativa agli interventi energetici conclusi entro quella data.

È, inoltre, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a questo link la guida dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito 2 aspetti pratici inerenti il termine di 90 giorni entro il quale effettuare la comunicazione ENEA:

- l'individuazione della data di fine lavori;
- la casistica in cui le opere hanno previsto il sostenimento di spese in 2 periodi di imposta diversi.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Solamente per il periodo di imposta 2025, inoltre, è consentito inviare la comunicazione ENEA entro i seguenti termini (in deroga al termine ordinario del 90° giorno successivo alla data di fine lavori):

- entro il 28 settembre 2025 per gli interventi energetici ultimati o con spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
- entro 90 giorni dalla data di fine lavori per gli interventi ultimati dopo il 30 giugno 2025.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'omesso o ritardato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute. Resta però salva la facoltà di avvalersi dell'istituto della "remissione in bonis" con il pagamento della sanzione di 250 euro qualora la comunicazione venga effettuata dopo il 90° giorno dalla data di fine lavori ma comunque entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi.

Il periodo di imposta 2025 è, inoltre, l'ultima annualità per la quale è ancora in vigore il c.d. superbonus di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020, principalmente per gli interventi condominiali, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici posseduti da un unico proprietario, per gli interventi effettuati da Onlus, ODV e APS e per gli interventi su singole unità immobiliari o condomini effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La comunicazione ENEA, in queste particolari casistiche, deve essere inviata entro i seguenti termini:

- entro il 2 ottobre 2025 per gli interventi energetici ultimati o con spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 4 luglio 2025;
- entro 90 giorni dalla data di fine lavori per gli interventi ultimati dopo il 4 luglio 2025.

LO STUDIO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL 11 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2025
A tutti auguriamo buone vacanze!

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA